



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 169/2025

Oggetto: Razionalizzazione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **nove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **18:13**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo	X		Mereu Marta	X	
Alias Alessio	X		Mulas Francesca	X	
Benucci Marco	X		Mura Paola	X	
Boero Michele	X		Mura Roberto	X	
Calledda Peppino	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Cao Alessandro	X		Piccoi Massimiliano	X	
Carta Davide	X		Polo Rita	X	
Cilloccu Marzia	X		Porra' Giovanni	X	
Cocco Chiara	X		Scano Andrea	X	
Congiu Luciano	X		Secchi Ferdinando	X	
Corrias Marcello	X		Serra Barbara	X	
Farris Giuseppe	X		Sorrentino Corrado	X	
Ladu Ombretta	X		Stochino Laura	X	
Loi Stefania	X		Sulis Roberta	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Massa Matteo	X		Usai Carlo		X
Maxia Corrado		X	Zedda Alessandra	X	
Mereu Alessio	X				

presenti: 33 - assenti: 2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Marco Benucci
con l'assistenza della Segretaria Generale Antonella Marcello

Risultano presenti gli Assessori: Chiappe Maria Francesca, Puddu Anna, Macciotta Giuseppe, Lecis Cocco Ortu Matteo, Marcialis Yuri Mario, Giua Marassi Luisa, Serra Carlo, Andreozzi Giulia.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, per brevità, T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento “...un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”;
- il comma 2 del succitato articolo 20 dispone che “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.
- l'articolo 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P., rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, nei suddetti limiti, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle sotto indicate attività:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a tale obbligo sono tenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del T.U.S.P., le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 (cosiddetto perimetro soggettivo), i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di sistema portuale;

¹ Soglia ridotta a cinquecentomila euro dall'articolo 26, comma 12 quinquies, del T.U.S.P. fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

dato atto che i Comuni sono ricompresi nella definizione di amministrazione pubblica contenuta nel succitato D.Lgs n. 165/2001;

precisato che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo) e che, in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del T.U.S.P., una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente;
- rientrano, pertanto, fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società od in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);
- con riferimento al controllo congiunto, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più Enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la Conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare;

atteso che il D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, ha previsto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 5, che *"L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*;

considerato che il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, all'articolo 3 dell'allegato I.1, rubricato *"Definizioni dei soggetti"*, definisce l'affidamento in house come *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*, nonché nel rispetto delle condizioni prescritte dalle direttive comunitarie in materia (articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE, articolo 17, paragrafi 1,2 e 3 della direttiva 23/2014/UE e, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE);

dato atto che il Comune di Cagliari esercita il controllo analogo congiunto, unitamente ad altri enti territoriali e ad una società a partecipazione interamente pubblica, sulla società ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l., che riveste, pertanto, ai sensi del succitato articolo 2, comma 1, lettera o), del T.U.S.P. la natura di società in house nel rispetto dei vincoli normativi, nazionali e comunitari, che qualificano e disciplinano tale figura giuridica;

acclarato, tuttavia, che la società in house providing Its Città Metropolitana S.c.a.r.l. (che esercita la sua attività nel campo della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti, cosiddetti servizi ITS), presta i suoi servizi esclusivamente a favore dei propri soci e non riveste, pertanto, la qualifica di società che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma, bensì, può essere più propriamente definita come società che esercita l'attività prevista dalla lettera d) dell'articolo 4 del T.U.S.P. ovvero la *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;

vista la scheda di lettura al T.U.S.P., pubblicata congiuntamente dagli uffici studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dalla quale si rileva che la definizione di società strumentale data dalla succitata lettera d) dell'articolo 4 del T.U.S.P. *"...si ricollega alla tipologia di attività svolta, consistente in attività di supporto all'ente pubblico partecipante, in relazione a funzioni pubbliche di cui resta titolare quest'ultimo"*;

considerato, pertanto, che quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere è rivolta agli stessi azionisti pubblici e destinata a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento (attività, cioè, rivolte alla pubblica amministrazione e non direttamente ai cittadini/utenti) e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, si è in presenza di una società strumentale;

considerato che il carattere strumentale delle società rispetto agli enti di riferimento permette di affermare che esse, in quanto escluse dal mercato, operino in istituzionale ed effettivo "rapporto di servizio" con gli enti di riferimento e siano, anzi, parte integrante della loro organizzazione;

ritenuto, pertanto, che le disposizioni di cui al succitato articolo 17, comma 5, del D.Lgs n. 201 del 23/12/2022 non trovino applicazione, per le motivazioni sopra esposte, relativamente alla società in house Its Città Metropolitana S.c.a.r.l. partecipata dal Comune di Cagliari;

preso atto, inoltre, che l'articolo 30 del succitato D.Lgs 201/2022 prevede una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori che, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice al provvedimento ex articolo 20 del T.U.S.P. oggetto della presente deliberazione;

ravvisata, anche relativamente a tale disposizione, la non applicabilità alla società in house detenuta dal Comune di Cagliari per le ragioni dettagliatamente esposte in relazione alla non configurabilità dell'attività esercitata dalla società Its Città Metropolitana S.c.a.r.l. quale servizio pubblico locale di rilevanza economica;

preso atto, inoltre, che in merito alla suddetta ricognizione periodica, il succitato articolo 30 ne prevede la contestuale redazione con il provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 20 del T.U.S.P.;

atteso che il termine "*contestualmente*" utilizzato dal suddetto articolo 30 è da intendersi esclusivamente come riferito al periodo temporale di effettuazione (ovvero entro il 31 dicembre di ciascun anno) dei due diversi provvedimenti, ma non determina in alcun modo alcun collegamento oggettivo circa la sua incorporazione (o allegazione) al provvedimento di razionalizzazione ex articolo 20 del T.U.S.P.;

considerato che:

- in data 16/12/2024, a completamento della procedura avviata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 183/2023, con rogito notarile rogato dal notaio Lucio Luciotti, registrato a Cagliari nella medesima data con il numero 26.362 (Rep. Generale n. 2.054 - Volume n. 1.580), il comune di Cagliari ha acquistato dalla società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) una quota di partecipazione nella società Parkar S.r.l. del valore nominale di euro 45.187,0844, pari al 58,33% del capitale sociale, finalizzata alla qualificazione della stessa quale società in house providing e all'affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (in superficie e in struttura) siti nel territorio del comune di Cagliari;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 248 del 27/12/2024 è stato deliberato di approvare lo schema di contratto di servizio contenente le condizioni di prestazione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da parte della società Parkar S.r.l. e di affidare alla medesima società, per la durata di cinque anni dalla stipula del contratto di servizio, il servizio di gestione dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento allestite nella città di Cagliari, dando mandato al Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, di avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle prescrizioni della stessa deliberazione;
 - con determinazione n. 2196 del 31/03/2025 del Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti (decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione nel sito dell'Anac della deliberazione di affidamento alla società in house) si è dato atto della firma, in data 31/03/2025, del contratto di servizio con la società Parkar S.r.l. e si è affidata alla medesima società la concessione del servizio di gestione e custodia dei parcheggi a pagamento per un periodo di 5 anni con decorrenza dal primo aprile 2025.

che le disposizioni del già citato articolo 30 del D.Lgs 201/2022, che prevedono una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori che, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice al provvedimento ex articolo 20 del T.U.S.P. oggetto della presente deliberazione, non trovano applicazione con riferimento alla società in house Parkar S.r.l. in quanto la compiuta acquisizione della natura giuridica di società in house è avvenuta nell'anno 2025, al momento della stipulazione del contratto di servizio avvenuta in data 31/03/2025;

dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23/12/2014, con atto del Sindaco n. 76.642 del 31/03/2015 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n. 24 del 05/05/2015), fu approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione i cui risultati ottenuti furono riportati nel provvedimento del Sindaco n. 74.216 del 31/03/2016 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n.35 del 13/04/2016);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017 è stata effettuata, in base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 18/12/2018 è stata approvata la *"Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 17/12/2019 è stata approvata la *"Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.166 del 22/12/2020 è stata approvata la *"Revisione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.183 del 04/12/2021 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 06/12/2022 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 20/12/2023 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19/08/ 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 132 del 03/12/2024 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2023 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19/08/ 2016"*;
- le Deliberazioni di cui ai punti precedenti sono state comunicate, telematicamente, in ossequio alla normativa vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

rilevato che:

- la *"Ricognizione straordinaria"* e la *"Revisione periodica al 31.12.2017"* precedentemente richiamate avevano previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle seguenti società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l.;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione (società in house del Comune di Cagliari).

fusione/incorporazione della seguente società:

- Technomobility S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite CTM S.p.a. che deteneva il 100% del Capitale Sociale);
- le azioni previste nelle citate ricognizioni straordinaria e periodica al 31/12/2017 sono state attivate e hanno condotto ai seguenti risultati, evidenziati nella Relazione sull'attuazione di cui all'Allegato B:

per quanto attiene alla razionalizzazione mediante liquidazione:

- in merito alla Società Ippica di Cagliari S.r.l., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018

l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione e nominando il liquidatore. La liquidazione è ancora in corso;

- in merito alla società Multiservizi S.r.l., la liquidazione si è chiusa e in data 5/01/2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese;

per quanto attiene alla razionalizzazione mediante fusione/incorporazione:

- la società Tecnomobility S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/12/2016, a seguito di fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.);

dato atto che le razionalizzazioni periodiche al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, al 31/12/2022 e al 31/12/2023 non hanno individuato nuove e ulteriori azioni rispetto a quelle previste dalla ricognizione straordinaria e dalla razionalizzazione periodica al 31/12/2017;

dato atto, altresì, che ai fini della verifica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. relativa all'annualità 2024, l'analisi deve essere effettuata tenendo conto del quadro delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31/12/2024 dal Comune di Cagliari come rappresentate nella seguente tabella:

	PARTECIPAZIONI DIRETTE					
	Abbanoa S.p.a.	Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Parkar S.r.l.	Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) (Ente pubblico economico e Consorzio di Enti locali (Articolo 31 del T.U.EE.LL.))
	6,31%	67,50%	27,39%	69,57%	58,33%	30,00%
PARTECIPAZIONI INDIRETTE	Nessuna	ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 21,97%)	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Tecnocasic S.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 100%)
		Parkar S.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 41,67%)				Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 50,00%)
						Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari in liquidazione (C.RE.A.) (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 7,70%)

preso atto degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" del 20/11/2019 emanati dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti dai quali emerge che la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del T.U.EE.LL. i quali dovranno, conseguentemente, procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

dato atto, pertanto, che le società partecipate attraverso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere inserite nella presente Deliberazione in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento e che, quindi, oggetto del presente atto sono le seguenti Società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024:

direttamente partecipate:

- Abbanoa S.p.a. – quota di partecipazione 6,31%;

- Consorzio Trasporti e Mobilità (C.T.M. S.p.a.) – quota di partecipazione 67,50%;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. – quota di partecipazione diretta 27,39%;
- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione – quota di partecipazione 69,57%;
- Parkar S.r.l.– quota di partecipazione diretta 58,33%.

indirettamente partecipate tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.):

- Parkar S.r.l. – quota di partecipazione della Società “tramite” 41,67% (quota di partecipazione indiretta del Comune 28,13%, pari al 67,50% del 41,67%);
- ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l – quota di partecipazione della Società “tramite” 21,97% (quota di partecipazione indiretta del Comune 14,83%, pari al 67,50% del 21,97%).

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed è stato esposto nella Relazione tecnica (Allegato A);

rilevato che, come emerge dalla medesima Relazione tecnica, non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;

atteso che l'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che la ricognizione periodica annuale in oggetto deve essere accompagnata anche da una Relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera e), che riserva alla competenza del Consiglio comunale la “...partecipazione dell'ente locale a società di capitali...”;
- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, rubricato “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;
- il T.U.S.P. e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 20, che prevede che “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione n.114 del 11/08/2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;
- il D.Lgs n. 231 del 23 dicembre 2022, rubricato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (T.U.S.P.L.);
- Il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 disciplinante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'articolo 7 che definisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e l'articolo 3 dell'allegato I.1 che qualifica l'affidamento in house in correlazione con le disposizioni del T.U.S.P.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, PEG e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Tributi, Dr. Giovanni Battista Ena;

acquisito, in data 05.12.2025, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 09.12.2025, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio e tributi;

udito il dibattito;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 30, assenti 5 (Ladu, Loi, Maxia, Mereu A., Usai), votanti 20, favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti 10 (Benucci, Corrias, Mannino, Mura R., Onnis, Piccoi, Secchi, Sulis, Tocco, Zedda A.);

delibera

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la ricognizione periodica prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024, come esposta nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e dalla quale emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
<i>Società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Abbanoa S.p.a.	6,31%	Mantenimento
Consorzio Trasporti e Mobilità S.p.a. (C.T.M. S.p.a.)	67,50%	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	27,39%	Mantenimento
Parkar S.r.l.	58,33%	Mantenimento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%	Liquidazione in corso

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
<i>Società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Parkar S.r.l.	Tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 41,67% (28,13% pari al 67,50% del 41,67%)	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 21,97% (14,83% pari al 67,50% del 21,97%)	Mantenimento

- 3) di approvare la Relazione sull'attuazione della Ricognizione straordinaria e della Revisione periodica degli esercizi precedenti (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dove si dà atto della seguente situazione:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
<i>Società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	In liquidazione Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso.
Multiservizi S.r.l in liquidazione	Cancellata La società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05/01/2017 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Technomobility S.r.l.	Cancellata In data 13/12/2016 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.).
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Cancellata Società in liquidazione dal 05/05/2017. Il 26/09/2018 (protocollo n. 404796/2018) è stata richiesta alla Camera di Commercio di Milano la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio, cancellazione avvenuta il 14 ottobre 2019.

- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- 5) di trasmettere la presente Deliberazione a tutti gli Organismi partecipati dal Comune di Cagliari considerati nel Piano di razionalizzazione;
- 6) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione, mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 24/06/2014 con le modalità ex D.M. 25/01/2015;
- 7) di trasmettere la presente Deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 3, T.U.S.P..

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 30, assenti 5 (Cao, Loi, Maxia, Mereu A., Usai), votanti 21, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 9 (Benucci, Mannino, Mura R., Onnis, Piccoi, Secchi, Sulis, Tocco, Zedda A.);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Segretaria Generale
Antonella Marcello

Il Presidente del Consiglio
Marco Benucci